



UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

Regolamento per il funzionamento interno della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Scienze umane e sociali

Art. 1

Composizione e durata

- 1) La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è composta da 3 membri del corpo docente del Dipartimento e da 3 studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.
- 2) I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore di Dipartimento. Non possono fare parte della Commissione il Direttore di Dipartimento, i Presidenti dei Corsi di Studio, i membri del Presidio di Qualità, il membro interno del Nucleo di Valutazione.
- 3) Gli studenti sono eletti dal corpo studentesco, con voto limitato per corso di studio, in modo da garantire la più ampia rappresentatività.
- 4) La componente docente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti dura in carica 4 anni; la componente studentesca dura in carica 2 anni.
- 5) La mancata partecipazione a tre sedute consecutive della Commissione determina il decadimento dalla qualità di membro della Commissione.
- 6) La Commissione elegge al proprio interno un Presidente, scelto tra la componente docente. Durante la prima seduta della Commissione, il Presidente nomina un Vice-Presidente e un Segretario.

Art. 2

Funzioni del Presidente

- 1) Il Presidente:
 - a) riunisce la Commissione almeno quattro volte l'anno;
 - b) convoca le sedute della Commissione e ne definisce l'ordine del giorno;
 - c) presiede le sedute della Commissione. In caso di sua assenza, le sedute sono presiedute dal Vice-Presidente;
 - d) segnala al Direttore di Dipartimento l'eventuale mancato funzionamento della Commissione;
 - e) è responsabile, insieme al Segretario, della trasmissione della Relazione annuale al Presidio di Qualità e al Nucleo di Valutazione interna entro il 31 dicembre di ogni anno e della sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo;
 - f) decade alla scadenza naturale della Commissione, salvo quanto stabilito al successivo comma 2.
- 2) In caso di gravi inadempienze del Presidente in relazione agli obblighi e alle attività della Commissione, può essere presentata al Consiglio di Dipartimento una mozione di sfiducia finalizzata alla sua sostituzione. La mozione di sfiducia deve essere motivata e firmata almeno dalla metà più uno dei componenti la Commissione. L'accoglimento della richiesta da parte del Consiglio di Dipartimento determina la designazione di un nuovo Presidente.

Art. 3

Funzioni del Segretario

- 1) Il Segretario è nominato dal Presidente tra i membri della componente studentesca della Commissione e decade dal suo ruolo alla scadenza del suo mandato biennale o con il Presidente stesso.

- 2) Il Segretario:
 - a) redige i verbali delle sedute e provvede a inviarli, una volta approvati, a chi di competenza per la protocollazione e la pubblicazione on-line;
 - b) è responsabile, insieme al Presidente, della trasmissione della Relazione annuale al Presidio di Qualità e al Nucleo di Valutazione interna entro il 31 dicembre di ogni anno e della sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo;
 - c) coadiuva il Presidente nell'esercizio di tutte le attività organizzative necessarie per il funzionamento ottimale della Commissione.

Art. 4

Attività della Commissione

- 1) Tutti i documenti relativi all'attività della Commissione sono atti ufficiali e devono essere correttamente protocollati sia in entrata che in uscita;
- 2) le deliberazioni della Commissione vengono prese a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio;
- 3) eventuali relazioni di minoranza devono essere allegate al verbale della seduta e ne fanno parte integrante;
- 4) i verbali delle sedute vengono approvati, di norma, seduta stante. Eventuali correzioni e/o integrazioni che, in via del tutto eccezionale, si dovessero rendere necessarie possono essere effettuate esclusivamente nella prima seduta successiva a quella a cui si riferisce il verbale.

Art. 5

Competenze della Commissione

- 1) La Commissione è istituita in base all'art. 20 dello Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia e opera in ottemperanza alla normativa vigente, in particolare alla legge 240/2010, art. 2, comma 2, lettera g), all'art. 13 del D.Lgs 19/2012, al documento di "Autovalutazione, valutazione e accreditamento del Sistema universitario Italiano" (AVA) approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 9 Gennaio 2013, e al D.M. 47 del 30 gennaio 2013 "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi di studio e valutazione periodica".
- 2) In base a tale normativa, la Commissione valuta se:
 - a) il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale;
 - b) i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di riferimento;
 - c) l'attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato;
 - d) i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi;
 - e) al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi;
 - f) i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati;
 - g) l'istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto.
- 3) La Commissione, inoltre, ha i compiti di:
 - a) formulare pareri al Senato Accademico sull'attivazione o sulla soppressione dei corsi di studio;

- b) proporre al Nucleo di valutazione misure per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche;
 - c) divulgazione delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
 - d) monitoraggio degli indicatori che rilevano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello di struttura dipartimentale ed eventuale proposta al Nucleo di Valutazione interno di autonomi indicatori, adeguatamente armonizzati con gli indicatori definiti dall'ANVUR (D.Lgs. 19, art. 12, comma 4).
- 4) La Commissione esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento in una Relazione Annuale che viene trasmessa al Nucleo di Valutazione interna, al Senato Accademico e al Presidio della Qualità entro il 31 dicembre di ogni anno (D.M. 47 del 30 gennaio 2013, all.C).
 - 5) La Commissione associa la propria Relazione Annuale alla/e SUA-CdS a cui si riferisce e la pubblica con le stesse modalità informatiche.
 - 6) La Commissione viene istituita anche a tutela dei diritti degli studenti e pertanto provvede eventualmente a segnalare al Direttore di Dipartimento e al Rettore l'avvenuto accertamento di irregolarità e/o disservizi.